

all'iscrizione ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione tosto che il decreto sia passato in cosa giudicata.

Non è difficile il caso che il documento originale non si trovi presso la parte. Ciò non pertanto fa d'uopo di provvedere ai suoi diritti, ed è a ciò che sono diretti questi due §§. — Il primo fu tratto anche dal §. 18, lett. a, della patente 1794, e dal §. 74 del regolamento per l'Ungheria che ne migliorava d'assai la disposizione. Il secondo, promosso in genere dallo stesso motivo, fu però vincolato a più restrizioni, onde impedire alle parti di tenere a lungo sospesi ed incerti gli altrui diritti.

§. 114.

Le istanze relative all'iscrizione sono da prodursi in duplo con tante rubriche, quante sono necessarie per la partecipazione da darsi dell'esito dell'istanza. Nelle rubriche devono esprimersi distintamente i punti essenziali della domanda spiegata nell'istanza. L'uno degli esemplari completamente istruito s'intimerà al principale interessato, e quando ciò non constasse, al primo nominato, il secondo dovrà passarsi nella raccolta de' documenti, e le rubriche saranno intimare all'istante, ed agli altri interessati.

Quantunque nel regolamento per l'Ungheria al §. 126 non si richieda che il simple, si trovò di prescrivere che l'istanze d'iscrizione debbano essere prodotte in duplo, perchè al principale interessato, od al primo nominato non si può far a meno d'intimare l'atto nel suo intiero tenore, e perchè la raccolta dei documenti deve essa pure venir fornita di atti completi. Nel resto non v'è bisogno di spiegazione.

§. 115.

Il giudice nel dare evasione alle istanze d'iscrizione procederà colla possibile sollecitudine, e sempre previo confronto col giornale e relativo re-